

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SAVIGNANO SUL PANARO.

L'anno 2014 il giorno trenta del mese di settembre, nella sede dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, in Vignola, alla Via Bellucci, 1, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- l'**Unione Terre di Castelli**, con sede in Vignola (MO), Via Bellucci n.1 C.F. e P.I. 02754930366, in questo atto rappresentata dalla dott.ssa Romana Rapini, la quale agisce in nome e per conto dell'Unione medesima esclusivamente nella sua veste di Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione ed in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione in data 31/12/2004, n. 31;

E

la dott.ssa **Sandrolini Simona** nata a (omissis) di seguito denominata anche "Collaboratrice".

Premesso

che con la determinazione n. 203 del 17/09/2014 è stato disposto l'affidamento dell'incarico DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO LA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI" per effettuare l'attività motoria per anziani nei Comuni di Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa con modalità e termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La collaboratrice dovrà svolgere a favore dell'Unione di Comuni Terre di Castelli per il periodo richiesto, prestazioni d'opera mediante collaborazione coordinata e continuativa, secondo le indicazioni tecniche impartite dai Dirigenti/Responsabili di riferimento dell'Unione.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La collaboratrice si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della parte committente, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nell'ambito delle direttive generali impartitegli dalla Responsabile della Divisione "Servizi Sociali" della Struttura Welfare Locale o direttamente dalla Dirigente della struttura stessa. La collaboratrice, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare le strutture e le attrezzature esistenti presso i Servizi preposti dell'Unione Terre di Castelli e dovrà garantire la propria presenza presso le Sedi di riferimento per un monte ore di 120 complessive. L'attività, salvo diversi accordi con l'Unione Terre di Castelli e le referenti dei territori di Castelvetro di Modena e Savignano sul Panaro, si svolgerà nelle seguenti sedi ed orari (da suddividersi con l'altra incaricata):

- **Presso il territorio di Castelvetro :**

- Castelvetro Martedì e Venerdì dalle 14,30 alle 15,25
- Solignano Martedì e Venerdì dalle 16,00-16,15 alle 16,55- 17,10

- **Presso il territorio di Savignano - località Doccia e Formica :**

- Località Formica Lunedì e Giovedì 14,00 alle 14,55
- Località Doccia Lunedì e Giovedì 15,05 alle 17,00

L'Amministrazione dell'Unione si riserva la facoltà di procedere alla verifica e controllo del corretto svolgimento dell'incarico.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico ha decorrenza dalla data di stipula e di pubblicazione sul sito dell'Unione terre di Castelli e durerà fino al 31/05/2014 e la collaboratrice dovrà prestare la propria attività in funzione delle esigenze della committenza e in periodi ben definiti.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE – MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della Collaborazione viene determinato in **euro 4.302,00** (euro quattromilatrecentodue/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in esenzione di IVA in quanto collaborazione coordinata continuativa, e sarà corrisposto nel modo che segue:

- sette acconti mensili di € 500,00 più un saldo computato in base alle ore effettivamente svolte, che saranno messi in pagamento entro il giorno 27 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione (a seguito di richiesta di compenso consegnata entro il giorno 3 di ciascun mese) e previa verifica della

corrispondenza della prestazione a quanto prescritto dal presente disciplinare d'incarico. All'atto della corresponsione del compenso, l'Ente opererà le ritenute fiscali sul compenso medesimo.

La collaboratrice prende atto ed accetta che il corrispettivo sopra indicato è onnicomprensivo e che nessun rimborso spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Il compenso onnicomprensivo, s'intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per un massimo di 120 ore complessive.

Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio, opportunamente giustificati con idonea certificazione, la prestazione resterà sospesa.

In caso di inadempienza o sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 giorni per gli eventi appena sopra evidenziati, il contratto di collaborazione s'intende interrotto e sarà applicata una penalità pari al compenso dovuto per il periodo di mancato preavviso di 20 giorni previsto. Medesima penalità sarà applicata in caso di interruzione effettuata per diversi motivi senza preavviso.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

L'Unione Terre di Castelli è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dalla collaboratrice a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 7 - RECESSO

Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto. Il recesso potrà essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto decorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del committente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla collaboratrice esclusivamente le spese sostenute sino alla data di effetto del recesso ed al pagamento dei servizi resi fino a quel momento.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere a qualunque titolo tra le parti per questioni comunque attinenti all'interpretazione del presente contratto, saranno deferite al giudizio di un collegio composto da tre arbitri. Le parti contrapposte potranno designare ognuna un arbitro di propria scelta, nonché di comune accordo, nominare un terzo arbitro presidente. In caso di mancata intesa, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Modena. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, con esclusione di ogni amichevole composizione.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato, al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, Titolo II, capo XIV del Codice Civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese relative alla presente scrittura, ossia bollo, eventuale registrazione nonché altre inerenti presenti e future sono a carico del prestatore d’opera che se le assume. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

ART. 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, la collaboratrice si obbliga a: trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’espletamento dell’incarico ai soli fini connessi all’incarico medesimo

Letto, confermato e sottoscritto

La Dirigente della Struttura Welfare locale
Dr.ssa Romana Rapini

La collaboratrice
Dott.ssa Simona Sandrolini

.....

.....